

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2533)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963
(V. Stampato n. 4354)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1963*

Miglioramenti economici al clero congruato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli

previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, nonché gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza.

Art. 3.

All'onere di lire 1.590 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio.